

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCO GERARDO, CARTA, SEGNI, SABBATINI, CASINI, DE CINQUE, ABBATE, ALESSI, ALIVERTI, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLIN, BAMBI, BIANCHI FORTUNATO, BONFERRONI, CACCIA, CAPPELLI, CAROLI, CATTANEI, CIRINO POMICINO, CITTERIO, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, DE POI, FALCONIO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORI PUBLIO, FONTANA GIOVANNI, GARAVAGLIA, GOTTARDO, GRIPPO, IANNIELLO, LAGANÀ, LO BELLO, MARABINI, MAROLI, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZARRINO, MORA, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PISICCHIO, QUIETI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SCOZIA, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, VIETTI, VISCARDI, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 22 aprile 1982

Nuove disposizioni per i procedimenti riguardanti imputati detenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione carceraria italiana è ormai giunta ad uno stadio così drammatico da costituire una vera e propria minaccia per la collettività. Il clima di violenza e di illegalità che regna incontrastato negli istituti di pena — dove, fra l'altro, siedono in permanenza i tribunali del crimine organizzato e dell'eversione rossa e nera, che decretano condanne a morte, punizioni di vario genere e stabiliscono persino la condotta che imputati, testimoni e difensori debbono osservare dinanzi ai giudici dello Stato — trova la sua radice anzitutto nel sovraffollamento.

Com'è ormai a tutti noto, le case di custodia sono costituite da ambienti, spes-

so degradati e inabilitati che potrebbero, al massimo ospitare 20.000 soggetti, laddove ne contengono oltre 36.000. A seguito del provvedimento di amnistia e condono emanato nel dicembre 1981 tale cifra si è ridotta di alcune migliaia di unità ma — lo dimostrano le statistiche — la flessione è solo transitoria poiché, al massimo entro un anno, il tetto è destinato a risalire alle sue dimensioni originarie.

Un numero così alto di reclusi alimenta la rabbia per le spaventose condizioni di vita in comune, impedisce un'adeguata vigilanza, favorisce i soprusi dei mafiosi, le prepotenze dei delinquenti comuni e le vendette dei terroristi, concorre a diffondere i suicidi, le pratiche omosessuali e

l'uso della droga, soffoca ogni tentativo di recupero sociale: in una parola, trasforma il carcere in un « inferno dei vivi » che la coscienza democratica e civile del nostro paese non può ulteriormente tollerare.

Ma il dato più sconcertante che emerge dall'analisi dell'universo carcerario non è tanto quello dell'elevato numero complessivo dei detenuti, quanto la percentuale di coloro che attendono il giudizio: sono circa 20.000 persone, ossia il 65 per cento del totale (nella maggioranza dei casi i tempi di definizione dei processi si dilatano non già nella fase istruttoria ma in quella di giudizio, allorché, tra un rinvio e l'altro, e nell'intervallo tra un grado e l'altro, i fascicoli restano per mesi o per anni a giacere nelle cancellerie, prima che impulsi empirici se non casuali li rimettano in movimento). E tali cifre appaiono ancora più allarmanti se si considera che oltre il 50 per cento, al termine del giudizio di primo o di secondo grado, o viene assolto o lascia comunque il luogo di pena per la concessione della libertà provvisoria ovvero per la sospensione della condanna.

In attesa della riforma del codice di procedura penale che renda più celeri i giudizi circoscrivendo l'ingiustizia della carcerazione preventiva non seguita da condanna, e della costruzione di nuovi, più efficienti istituti penitenziari, si impone, dunque, con la massima urgenza, la necessità di ricercare rimedi contingenti atti a raffreddare la miscela esplosiva che il superaffollamento e la massiccia presenza di detenuti in attesa di sentenza definitiva hanno creato all'interno delle carceri.

Per conseguire tale obiettivo nelle presenti condizioni organizzative e ordinamentali non rimane che una scelta: stabilire una « corsia preferenziale » per i processi riguardanti i detenuti in custodia preventiva, attribuendo loro — fino a quando l'emergenza non sia cessata — la priorità assoluta rispetto a tutti gli altri. In questo modo, al massimo entro uno o due anni, la permanenza in carcere della suddetta categoria di reclusi si ridurrebbe notevolmente, abbassando così ad un limite

accettabile il numero complessivo delle presenze, che ora si aggira intorno alle 120.000 annue.

A tale finalità è ispirata la presente proposta, la quale prevede appunto che, per un periodo limitato — e cioè fino al 31 dicembre 1984 — i ruoli per i dibattimenti siano formati esclusivamente con i procedimenti relativi ad imputati detenuti e comprendono altri processi solo quando i primi siano stati già tutti fissati.

Attualmente la materia è regolata dall'articolo 20 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, contenente « Disposizioni per l'esecuzione del codice di procedura penale », in base a cui « nel ruolo devono essere iscritti prima di ogni altro i procedimenti riguardanti detenuti e quelli che hanno carattere di urgenza » (circa i giudizi dinanzi alla Cassazione il successivo articolo 32 non contempla in alcun modo i processi contro detenuti e qualifica urgenti solo alcuni dei ricorsi proposti da imputati in stato di carcerazione preventiva). Come si vede, si tratta di una disciplina insufficiente, che esprime una linea di tendenza più che criteri vincolanti: il che trova conferma, del resto, nella prassi seguita in tutti gli uffici giudiziari per la quale, di solito, le udienze comprendono solo alcuni dei processi pendenti contro detenuti, mentre l'urgenza viene per lo più interpretata nel senso di accordare una certa precedenza a quelli concernenti reati di imminente prescrizione.

La presente proposta, invece, detta disposizioni precise, per le quali i ruoli di udienza — per l'anzidetto periodo di transizione — sono stabiliti con cadenza trimestrale e devono comprendere esclusivamente processi per detenuti, secondo una scala di rigide priorità che tiene conto sia dell'inizio della custodia preventiva in atto, sia degli scaglioni di durata massima della stessa fissati in via generale dall'articolo 272 del codice di procedura penale; con il corollario che, soltanto dopo che le iscrizioni avranno esaurito tutti quelli pendenti contro detenuti si potrà passare ad iscrivere gli altri (articolo 1).

Si prevede poi che il Consiglio superiore della magistratura disponga in tem-

pi brevi le necessarie variazioni tabellari degli uffici giudiziari, assegnando i magistrati in conformità alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina. Sono inoltre attribuiti al presidente della Cassazione e ai presidenti e procuratori generali delle Corti d'appello maggiori poteri in tema di applicazioni e supplenze dei magistrati e di creazione di nuove sezioni, allo scopo di approntare un sistema decentrato

flessibile, idoneo a far fronte alla specificità delle varie situazioni (articolo 2).

Infine, per rafforzare il precetto della legge, si prevede che la sua inosservanza da parte dei magistrati costituisce illecito disciplinare (articolo 4).

La *vacatio legis* di 60 giorni è diretta a consentire la predisposizione delle conseguenti misure organizzative (articolo 5).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fino al 31 dicembre 1984, in deroga agli articoli 20 e 32 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, concernente disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale, i ruoli per i dibattimenti davanti alle preture, ai tribunali, ai tribunali per i minorenni e alle corti d'appello, ad eccezione dei giudizi direttissimi, sono formati ogni tre mesi dal presidente o dal pretore, sentito il pubblico ministero, esclusivamente con i procedimenti riguardanti imputati detenuti tenendosi conto sia della data di inizio della custodia preventiva, sia, per ciascun grado del giudizio, dei termini di custodia preventiva stabiliti dall'articolo 272 del codice di procedura penale.

Nel caso che tutti i procedimenti suddetti, pendenti al momento della formazione dei ruoli, siano stati fissati per il dibattimento, possono iscriversi altri procedimenti urgenti.

Le disposizioni che precedono, per i giudizi dinanzi alla corte di cassazione, si applicano ai ricorsi riguardanti imputati detenuti da trattarsi sia nella pubblica udienza che nella camera di consiglio, ai conflitti di giurisdizione e di competenza, ai procedimenti di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e ai procedimenti di revisione.

ART. 2.

Per le finalità di cui all'articolo 1 il Consiglio superiore della magistratura dispone le necessarie variazioni delle tabelle di assegnazione dei magistrati, sentiti il presidente della corte di cassazione e i presidenti e procuratori generali delle corti d'appello. Nelle preture e nei tribunali divisi in sezioni almeno una sezione deve essere preventivamente designata per i giudizi direttissimi riguardanti imputati detenuti.

Fino al 31 dicembre 1984, anche in deroga alle norme vigenti:

1) il presidente della corte di cassazione può disporre applicazioni e supplenze presso le sezioni penali di consiglieri appartenenti all'organico della corte;

2) i presidenti e i procuratori generali delle corti d'appello, sentiti i capi degli uffici, possono disporre applicazioni e supplenze di magistrati presso le sezioni penali delle preture, dei tribunali e della corte d'appello, nonché costituire in tali uffici sezioni penali provvisorie o specializzate.

ART. 3.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 1 costituisce illecito disciplinare.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.